

Provvedimenti del giudice civile - sentenza - ultra ed extra petita – Corte Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 3115 del 01/04/1999

Domanda dell'acquirente di unità immobiliare di proprietà della porzione di area per il parcheggio dell'automobile - Pronuncia di diritto di uso sulla stessa - Violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato - Esclusione - Domanda di tutela dell'uso delle aree destinate a parcheggio in quanto parti comuni dell'edificio - Tutela accordata dal giudice sulla base dell'accertamento della esistenza di un diritto di uso sulle aree medesime ex art. 18 della legge n. 765 del 1967 - Violazione del predetto principio di corrispondenza - Esclusione.

Non viola il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato il giudice che affermi, ai sensi dell'art. 18 della legge n. 765 del 1967 (il quale impone che nelle nuove costruzioni vengano riservati appositi spazi per il parcheggio), l'esistenza di un diritto di uso per il parcheggio su di un'area pertinente ad un fabbricato, pur se l'acquirente della singola unità immobiliare abbia chiesto la proprietà della porzione di essa corrispondente al posto auto, in quanto il diritto domandato contiene quello riconosciuto. Per la stessa ragione, è da escludere la violazione di detto principio allorché, essendo stata richiesta la tutela all'uso delle aree destinate a parcheggio sul presupposto che le aree medesime costituiscano parti comuni dell'edificio, la tutela venga concessa dal giudice sulla base dell'accertamento della esistenza, ai sensi del citato art. 18 della legge n. 765 del 1967, di un diritto di uso sulle aree medesime.

Corte Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 3115 del 01/04/1999